

Sentenza: n. 231 del 27 giugno 2008

Materia: incarichi extraistituzionali dei magistrati della Corte dei conti

Limiti violati: dedotta la violazione degli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrenti: TAR Sicilia

Oggetto: art. 3 della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2006, n. 21 (Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari)

Esito: illegittimità costituzionale della norma censurata.

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il TAR Sicilia solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2006, n. 21 (Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari).

Il giudizio che ha occasionato la questione di costituzionalità verte sul ricorso di un consigliere della Corte dei conti in servizio presso la sezione giurisdizionale per la Regione siciliana avverso la deliberazione del Consiglio di presidenza della stessa Corte che ha negato al magistrato l'autorizzazione ad assumere l'incarico di revisore presso la Riscossione Sicilia spa.

Ai sensi della norma impugnata il revisore contabile della Riscossione Sicilia spa, cui compete la riscossione delle entrate (e in primo luogo la riscossione mediante ruolo) della Regione siciliana, è scelto dall'Amministrazione regionale fra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, ove in possesso dei requisiti civilistici di eleggibilità all'incarico di controllo contabile.

Secondo il giudice *a quo* la disposizione impugnata contrasta con gli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, Cost., giacché essa attribuisce all'Amministrazione regionale controllata il potere di scegliere il revisore dei conti della società di riscossione delle entrate regionali proprio fra i soggetti istituzionalmente preposti ad effettuare il controllo esterno sulla gestione della società medesima e in generale di tutto l'apparato amministrativo regionale, ossia fra i magistrati preposti agli uffici siciliani della Corte, ed è quindi idonea a vulnerare l'imparzialità e l'indipendenza del magistrato contabile sul quale cade la scelta ampiamente discrezionale dell'Amministrazione regionale.

La difesa regionale eccepisce in primo luogo l'inammissibilità della questione, sull'assunto che la norma impugnata si presti ad una interpretazione conforme a Costituzione, fatta propria dallo stesso Consiglio di presidenza della Corte dei

conti, secondo cui è possibile, per il conferimento dell'incarico di revisore contabile della Riscossione Sicilia spa, l'indizione di una procedura selettiva fra i magistrati contabili adibiti agli uffici siciliani, in alternativa alla diretta investitura da parte dell'Amministrazione regionale.

La stessa difesa regionale sottolinea come il modello organizzativo prescelto per la Riscossione Sicilia spa è quello dualistico, nel quale il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

In concreto, non è stato pedissequamente seguito il modello organizzativo della Riscossione spa (titolare della riscossione nazionale), incentrato sulla presenza di un collegio sindacale presieduto da un magistrato della Corte dei conti, ma si è adeguato il modello nazionale alla realtà societaria di cui trattasi decidendo di avvalersi, per naturali esigenze di imparzialità e garanzia, della medesima figura di magistrato contabile quale revisore unico della Riscossione Sicilia spa.

Fra l'altro (continua la Regione) la disciplina nazionale in tema di incarichi extraistituzionali a magistrati della Corte dei conti afferma il principio dell'ammissibilità di incarichi espressamente previsti da leggi od a altre fonti normative.

Nel merito, la questione è fondata.

La disciplina riguardante gli incarichi extraistituzionali dei magistrati della Corte dei conti (al cui conferimento provvede il Consiglio di presidenza) è stata innovata dall'art. 58 del d.lgs. 29/1993, che in riferimento ai magistrati demanda ad apposito regolamento l'emanazione di norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati.

Per i magistrati della Corte dei conti si è provveduto col d.p.r. 388/1995, includendo fra gli incarichi per i quali sussiste il divieto di conferimento anche la partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, ma salvando i casi espressamente previsti da legge dello Stato o delle Regioni.

In forza della deliberazione 227/2002 del Consiglio di presidenza la partecipazione a collegi sindacali o di revisione è consentita solo se espressamente prevista dalla legge, statale o regionale, o da regolamenti di delegificazione oppure da statuti di istituzioni a autonomia costituzionalmente garantita.

La stessa deliberazione prevede altresì che detti incarichi, qualora si tratti di amministrazioni, enti o istituzioni soggetti al controllo o alla giurisdizione della Corte dei conti, non possano essere autorizzati o conferiti nell'ambito della Regione nella quale ha sede l'ufficio cui il magistrato è assegnato.

La Corte richiama la propria sentenza n. 224 del 1999, nella quale si afferma che le sezioni regionali siciliane della Corte dei conti esercitano nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti di questa strumentali, in condizioni di indipendenza, tutte le funzioni di controllo e giurisdizionali proprie della Corte stessa, mentre i collegi dei revisori dei conti degli enti regionali svolgono le funzioni tipiche del controllo interno, essendo dunque a loro volta soggetti alle valutazioni esterne della Corte dei conti.

L'eventuale intreccio fra i due ordini di funzioni è quindi suscettibile di tradursi in una menomazione dell'indipendenza e imparzialità dei magistrati delle sezioni regionali della Corte.

Ciò premesso, il censurato art. 3 della l.r. 21/2006 è costituzionalmente illegittimo poiché lede l'indipendenza e imparzialità dei magistrati della Corte dei conti, non solo limitando al territorio della Sicilia la scelta dei magistrati cui affidare l'incarico di revisore della Riscossione Sicilia spa, ma anche attribuendo detta scelta all'esclusivo apprezzamento dell'Amministrazione regionale siciliana.

Peraltro, l'aver scelto il modello con unico revisore contabile *aggrava, semmai*, i profili di incostituzionalità della norma.

Infine, la contaminazione dei ruoli è altresì evidenziata dalla circostanza che l'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze si avvale, ai fini della relazione annuale all'Assemblea regionale sullo stato dell'attività di riscossione, proprio dei risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia spa, come effettuati dal revisore scelto fra i magistrati della Corte dei conti in servizio nella Regione siciliana.